

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 443

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIGNI, BELLINI**

Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  
e ulteriori disposizioni in materia di gestione dei rifiuti

*Presentata il 4 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una riforma della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, attualmente stabilita dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (cosiddetto « decreto Ronchi »), poiché la materia risulta essere molto tecnica e complessa, necessita della « messa a punto » di alcuni passaggi, come ha evidenziato l'applicazione delle norme « sul campo ». Si aggiunge a questo dato oggettivo l'opportunità di prevedere ulteriori e più efficaci strumenti di gestione del ciclo dei rifiuti per realizzare un sistema integrato moderno ed efficiente che nel nostro Paese, seppure con fatica e numerose resistenze, si sta realizzando.

*La nozione di rifiuto.*

La presente proposta di legge reca modifiche al citato decreto legislativo

n. 22 del 1997, che appaiono necessarie per chiarire talune incertezze interpretative ed, in particolare, per introdurre nella nostra legislazione l'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo, relative alla definizione di rifiuto.

Il provvedimento assume una sua pregnante attualità se si pensa al quadro giurisprudenziale e normativo, in costante evoluzione, conseguente:

1) all'avvio di una procedura di infrazione nei confronti del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998;

2) alle sentenze della Corte di giustizia europea del 15 e 22 giugno 2000;

3) ai lavori della *Technical Adaptation Committee* (TAC), tenutosi a Rotterdam nei giorni 16 e 17 maggio 2000, che ha affrontato questioni quali il « *follow-up* » sulle definizioni di rifiuto, di rottami metallici e di carta.

4) alle numerose sentenze della Corte di cassazione su diverse problematiche interessanti i rifiuti.

Ai sensi della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, per rifiuto « si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie di rifiuti riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ». Il citato decreto legislativo n. 22 del 1997, che reca l'attuazione della direttiva, non si discosta da questa interpretazione che viene recepita fedelmente anche per quanto riguarda l'allegato I annesso alla direttiva, che corrisponde, nel testo del decreto legislativo, all'allegato A. Inoltre, in applicazione dell'articolo 1, lettera a), della citata direttiva, la Commissione europea ha adottato la decisione 94/3/CE, del 20 dicembre 1993, che istituisce il Catalogo dei rifiuti (CER). Nella nota introduttiva di tale atto, al punto 3, viene affermato, testualmente che: « Il Catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti (...). Tuttavia un materiale figurante nel Catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto ». L'allegato A annesso al decreto legislativo n. 22 del 1997 reca l'elenco delle categorie di rifiuti.

La corretta individuazione della nozione di rifiuto presenta tuttavia, come è noto, vari aspetti problematici che rendono assai ardua una definizione univoca. Infatti la stessa Commissione europea ha più volte rilevato una notevole divergenza terminologica nelle legislazioni degli Stati membri senza giungere però ad una soluzione finale con i lavori dell'apposito Comitato costituito ai sensi dell'articolo 18 della citata direttiva sui rifiuti. La Corte di

giustizia europea è stata chiamata più volte a pronunciarsi espressamente sulla definizione di rifiuto. Con la sentenza del 25 giugno 1997, la Corte, riferendosi a cause promosse dai pretori di Terni (cause C-304/94, C-330/94 e C-342/94) e di Pescara (causa C-224/95) sull'utilizzo di « residui riutilizzabili » e « mercuriali », afferma, tra l'altro, che una normativa nazionale che adotti una definizione di rifiuto che esclude le sostanze e gli effetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con la direttiva 75/442. In altri pronunciamenti, come la sentenza del 18 dicembre 1997 (in causa C-129/96), la Corte dichiara che: « l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine "disfarsi" » senza poi esprimersi in alcun modo sulla questione.

Inoltre si pone in linea con quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito nazionale, secondo la quale se « il residuo industriale non deve essere sottoposto ad operazioni di trattamento finalizzate al recupero ma semplicemente ad un trattamento industriale dei prodotti che non costituiscono rifiuti (il residuo possiede le caratteristiche merceologiche di qualità che gli consentono di rientrare direttamente in un ciclo produttivo, tal quale, come materia prima secondaria) non è giuridicamente qualificabile rifiuto » (tribunale di Parma 31 ottobre 1998).

Vi è la necessità, quindi, di distinguere tra il recupero dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, ed il normale trattamento industriale di prodotti che non costituiscono rifiuti, problematica questa che in Italia riveste una sua peculiare importanza economica, essendo il nostro Paese povero di materie prime, ma caratterizzato da una diffusa rete di attività di recupero e di riutilizzo dei materiali. In altri termini, si tratta di chiarire se l'obbligo di conformare alla disciplina dei rifiuti i « mercuriali », il cui regime di esclusione è scaduto il 30 giugno 1999, riguarda o meno tutte le sostanze e i materiali elencati nell'allegato 1 annesso al

decreto del Ministero dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e di precisare se le sostanze ed i materiali che presentano le caratteristiche delle materie prime secondarie stabilite dal citato decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, ma non derivanti da un'attività di recupero, siano assoggettate al regime dei rifiuti oppure (e a quali condizioni) al regime delle materie prime.

Il Ministro dell'ambiente è intervenuto sul problema — anche a seguito della scadenza, il 30 giugno 1999, della proroga del regime di esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti previsto per i materiali e le sostanze compresi nell'allegato 1 annesso al citato decreto del Ministero dell'ambiente 5 settembre 1994 — con una circolare del 28 giugno 1999, recante chiarimenti interpretativi. La circolare non costituisce tuttavia fonte di diritto e pertanto è necessaria una iniziativa legislativa, in modo da evitare esclusioni dall'ambito applicativo della normativa sui rifiuti, da decidere di volta in volta con specifici provvedimenti, come è avvenuto, per esempio, per gli scarti di lavorazione dei metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione, con l'articolo 4, comma 21, della legge n. 426 del 1998.

Occorre chiarire il significato del « normale trattamento industriale » a cui sono sottoposte le materie prime, le materie prime secondarie ed i prodotti che non costituiscono rifiuti; inoltre, occorrerà precisare che tale trattamento non deve creare un pericolo per la salute o l'ambiente « maggiore » di quello proprio delle materie prime, delle materie prime secondarie e dei prodotti industriali e non deve uscire da un ciclo economico produttivo.

#### *Sburocratizzazione.*

La presente proposta di legge contiene importanti novità sul piano della semplificazione amministrativa e dell'innovazione procedurale, accogliendo una esi-

genza più volte sollevata dalle associazioni di categoria che hanno denunciato i « costi della eco-burocrazia » in termini economici e di tempo (al punto che questi costituiscono fattore di non competitività per gli operatori economici del nostro Paese).

Si introducono rilevanti alleggerimenti cartacei riguardanti gli adempimenti, in particolare per i « produttori iniziali », per quanto riguarda:

1) il modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge n. 70 del 1994 (articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997);

2) i registri di carico e scarico (articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997);

3) i formulari di identificazione (articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997);

4) l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997).

Tuttavia, il livello di semplificazione non può scendere al di sotto della soglia che impedirebbe la ricostruzione e la conoscenza dell'intero sistema organizzativo e gestionale in materia di rifiuti.

Si introduce un sistema informatico-telematico relativo agli adempimenti di cui agli articoli 11, 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, con l'introduzione dell'uso di apparecchiature elettroniche e di carte con codici pre-compilati (simili a quelli dei parcheggi). Formulari e registri verranno così superati e sostituiti da sintetiche ricevute elettroniche.

Al fine di completare il quadro conoscitivo delle quantità e delle qualità dei rifiuti prodotti ed elaborare appositi coefficienti di produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività economiche, si propone l'effettuazione di appositi studi di settore. Le borse telematiche completano il quadro dell'innovazione di sistema al fine di favorire:

1) il riciclaggio di rifiuti;

2) l'utilizzo dei materiali riciclati;

3) l'emanazione di norme tecniche;

4) la regolamentazione del controllo telematico e satellitare del trasporto dei rifiuti pericolosi, cioè di un sistema di radiolocalizzazione satellitare con certificazione del percorso.

I centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione degli autoveicoli (autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997), sono registrati in un apposito elenco tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale.

#### *Combustibile da rifiuti.*

Il sistema di produzione e di utilizzo del combustibile da rifiuto (CDR) riscontra limiti ed insufficienze dovuti in modo particolare alla obbligatorietà di appositi accordi di programma stipulati con i Ministeri competenti, di intesa con le regioni (articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997). La mancata realizzazione degli accordi di programma, non ha permesso di « liberare » una risorsa necessaria a realizzare concretamente un sistema di gestione integrato del ciclo dei rifiuti.

In sede di Unione europea, la decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, ha apportato modifiche significative alla lista europea dei rifiuti, ovvero al Catalogo europeo dei rifiuti (CER) ed in particolare alla numerazione delle voci contenute nell'elenco (codici CER). Al CDR si attribuisce il codice 191210, che significa che la sua derivazione non è quindi urbana ma speciale. Nella presente proposta di legge, la classificazione del CDR si adegua a questi orientamenti europei.

#### *Accordi di programma per il recupero dei rifiuti.*

Si specifica per quali disposizioni amministrative gli accordi di programma pos-

sono prevedere agevolazioni. Infatti, in difetto di tale specificazione la dizione attuale di agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi non sembra sufficiente a garantire che un accordo volontario possa genericamente derogare a tutte le disposizioni amministrative.

#### *Tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani.*

L'entrata in vigore del sistema tariffario rappresentava il punto di forza della riforma per una gestione trasparente, efficiente ed equa (sul piano fiscale) dei servizi d'igiene urbana. La legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha prorogato l'entrata in vigore della tariffa, eliminando il periodo transitorio e modificando l'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.

Il rinvio è stato un errore, una scelta politica sbagliata, voluta in particolare dalla parte più arretrata del sistema delle autonomie locali. È stato invece dimostrato in molte esperienze in atto, che i problemi di prima applicazione della tariffa, uniti ai conseguenti problemi di rapporto con l'utenza, sono stati superati in breve tempo ed in maniera soddisfacente. Le proposte di modifica riguardano l'entrata in vigore della tariffa a decorrere:

a) dal 1° gennaio 2003, per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento;

b) dal 1° gennaio 2005 per tutti gli altri comuni.

Si istituisce dal 1° gennaio 2002 presso il Ministero dell'interno un fondo di incentivazione e di compensazione per il passaggio dalla tassa alla tariffa. Per i comuni che applicano la tariffa decade l'addizionale degli enti comunali di assistenza ed è soppresso il tributo provinciale. Il fondo è alimentato dalle maggiorazioni dell'imposta per lo smaltimento in discarica definite dalla legge n. 549 del 1995 e da una quota parte dell'imposta sul

valore aggiunto che lo Stato incamera al fine di garantire una manovra ad invariata pressione tributaria per i comuni e le province. Tale fondo è assegnato per un quarto alle province e per tre quarti ai comuni. L'intento quindi è di incentivare l'applicazione del sistema tariffario.

#### *Oli usati.*

La normativa in vigore (decreto legislativo n. 95 del 1992) viene modificata ed armonizzata con il decreto legislativo n. 22 del 1997. Inoltre si prevede che vengano aggiornate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, e prorogati i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 20, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

#### *ConSORZI obbligatori.*

Le norme riguardano il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988, il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene di cui, rispettivamente, agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Si tratta degli obblighi di partecipazione, delle sanzioni per chi non adempie agli obblighi di partecipazione e della corresponsione di contributi pregressi.

#### *Composti organici.*

Si prevedono incentivi per l'uso della fertilizzazione organica al fine di promuovere l'adozione di pratiche di gestione di materiali organici (composti) nell'attività agricola per tutelare la qualità dei suoli e prevenire l'insorgere di fenomeni e pro-

cessi di degrado o di desertificazione ed inquinamento ambientale. Si rinvia all'emanazione di un decreto attuativo per la concessione di contributi economici a favore dei conduttori dei fondi agricoli e per la predisposizione di misure di sostegno alla meccanizzazione per la produzione, l'utilizzo e la distribuzione degli ammendanti organici (10 miliardi di lire a decorrere dal 2001).

#### *Gestione degli imballaggi.*

In particolare, le modifiche riguardano:

a) il sistema di comunicazione dei dati per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero;

b) la soppressione della distinzione tra rifiuti primari, secondari e terziari;

c) le modalità di riscossione del contributo ambientale del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Con tali aggiornamenti si intende dare un'ulteriore capacità di gestione del sistema imballaggi da parte del CONAI, secondo criteri di efficienza ed economicità.

#### *Osservatori provinciali dei rifiuti.*

Le province hanno assunto nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti un ruolo determinante per l'organizzazione ed il controllo delle diverse attività. Vi è l'esigenza di creare un « modello a rete » dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dotato di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'ente. Gli osservatori provinciali aiuteranno ad accelerare i processi di attuazione della riforma.

La presente proposta di legge contiene numerose altre novità riguardanti: i rifiuti di origine animale, la distruzione e lo smaltimento di corpi di reato, le sanzioni, la raccolta differenziata, le norme per combattere i traffici illeciti dei rifiuti, il personale dipendente delle province.

Si spera che, nell'interesse del Paese, il Governo faccia sentire la sua voce perché si possa giungere ad un quadro normativo comunitario più chiaro, completo e capace di aderire in modo più armonico ed avanzato alle esigenze delle imprese e dei sistemi industriali organizzati nelle attività di recupero e di riciclaggio dei materiali nel rispetto degli obblighi di tutela ambientale.

Il decreto legislativo n. 22 del 1997 è un'importante riforma che sta modificando profondamente l'intero settore dei rifiuti. All'interno di questo processo di innovazione ambientale vi è la necessità di realizzare un sistema industriale che sia caratterizzato in futuro dall'innovazione di processo e di prodotto, che minimizzi l'impatto ambientale, internalizzi i costi di produzione ed aumenti l'eco-efficienza.

Si auspica, pertanto, che la presente proposta di legge sia esaminata ed approvata dal Parlamento per accelerare la realizzazione di un sistema industriale ed integrato della gestione dei rifiuti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Definizioni).*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 22 del 1997 », è sostituita dalla seguente:

« *b*) produttore: il produttore iniziale, ossia il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; ».

2. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserita la seguente:

« *f-bis*) raccolta selettiva: la raccolta separata delle frazioni merceologiche omogenee di rifiuti finalizzata a garantire un corretto e separato smaltimento delle frazioni stesse rispetto al rifiuto indifferenziato; ».

3. Alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: « il raggruppamento dei rifiuti effettuato » sono inserite le seguenti: « dal produttore iniziale ».

4. Alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: « rifiuti urbani » sono inserite le seguenti: « ed assimilati, ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata destinate al riciclaggio, ».

5. Dopo la lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la seguente:

« *q-bis*) materie prime secondarie: le sostanze e gli oggetti derivanti da cicli di

produzione o da attività di recupero rispondenti a specifici *standard* merceologici individuati da norme, anche tecniche, nazionali o internazionali ».

ART. 2.

*(Interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997).*

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpreta nel senso che non ricorre l'atto del disfarsi quando una sostanza o un oggetto soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

*a*) ha le caratteristiche delle materie prime o delle materie prime secondarie rispondenti a specifici *standard* merceologici individuati da norme, anche tecniche, nazionali o internazionali;

*b*) è destinato all'utilizzo senza operazioni intermedie di recupero, in modo effettivo ed oggettivo, in un ciclo produttivo o di consumo, nell'ambito di una o più fasi e non comporta pericoli per la salute o per l'ambiente maggiori di quelli propri delle attività produttive;

*c*) l'eventuale trattamento è analogo al trattamento industriale delle materie prime o delle materie prime secondarie rispondenti a specifici *standard* merceologici individuati da norme, anche tecniche, nazionali o internazionali.

2. Le sostanze o gli oggetti di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e, per le materie agricole, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, tenendo conto degli *standard* merceologici e delle norme tecniche di settore applicabili alle materie prime o alle materie prime secondarie.

## ART. 3.

(*Semplificazioni amministrative*).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Ai fini di cui al comma 2, lettera *b*), i consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 47 e 48 del presente decreto, sono obbligati a ritirare e raccogliere, direttamente o tramite i propri incaricati, i rifiuti oggetto della propria attività presso il produttore iniziale che inoltra formale richiesta di effettuare il relativo conferimento ».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) in caso di conferimento dei rifiuti ai consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 47 e 48 del presente decreto, limitatamente ai rifiuti conferiti che formano oggetto dell'attività dei consorzi medesimi ».

3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di completare il quadro conoscitivo con le quantità e con le tipologie di rifiuti prodotti sul territorio nazionale e di elaborare appositi coefficienti di produzione dei rifiuti delle diverse attività economiche, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio e in collaborazione con

l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, con le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, effettua annualmente appositi studi di settore ».

4. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

5. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese che raccolgono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti, gli intermediari ed i commercianti di rifiuti sono tenuti a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività ».

6. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: « comma 3, » sono inserite le seguenti: « nonché gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere *c*) e *d*) », e le parole: « da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto » sono soppresse.

7. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è sostituito dai seguenti:

« 4. I produttori iniziali possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *d*), anche tramite le organizzazioni nazionali di categoria interessate o le società di servizi delle organizzazioni medesime che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, salvo l'obbligo del produttore di mantenere presso la sede dell'impianto copia dei dati trasmessi.

*4-bis.* Sono esonerati dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui al comma 1:

*a)* i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, a condizione che la produzione annua complessiva di tali rifiuti non sia superiore a 50 chilogrammi;

*b)* chiunque produca o detenga oli usati in quantitativi non superiori a 300 chilogrammi in un anno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

*c)* i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *d)*, a condizione che la produzione annua di tali rifiuti non sia superiore complessivamente a 600 chilogrammi.

*4-ter.* I consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto, adempiono, per le parti di rispettiva competenza, all'obbligo di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo, registrando e rendendo disponibile su supporto informatico il consuntivo mensile del quantitativo dei rifiuti raccolti, riciclati, recuperati e smaltiti oggetto della loro attività. A tale fine:

*a)* i soggetti che effettuano operazioni di gestione dei rifiuti oggetto dell'attività dei consorzi sono tenuti a comunicare ai consorzi medesimi i relativi dati con cadenza mensile;

*b)* i consorzi devono garantire, su richiesta, la trasmissione per via informatica all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, alle ARPA e alle altre autorità di controllo competenti, dei dati aggregati su base trimestrale ».

8. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa e procedurale relativa agli adempimenti per le imprese e gli enti locali previsti dal presente articolo, nonché dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, e 1° aprile 1998, n. 148, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in materia di gestione dei rifiuti. Il regolamento di cui al presente comma è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

9. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi possono riguardare gli articoli 6, comma 1, lettere i), l) e m), 11, 12, 15 e 30 ».

#### ART. 4.

##### *(Sistemi informativi).*

1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ad organizzare ed attuare, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, un sistema informatico di interconnessione delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché delle predette sezioni con il Comitato nazionale dell'Albo di cui al medesimo articolo 30 e con la sede nazionale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, al fine di

consentire l'elaborazione dei dati disponibili e l'effettuazione dei necessari controlli. Le relative spese sono coperte *pro quota*, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le entrate relative ai diritti di iscrizione ed ai diritti di segreteria, ai sensi della tariffa approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, e successive modificazioni.

ART. 5.

*(Disposizioni relative a particolari categorie di operatori).*

1. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381 ».

2. Al comma 7-*quater* dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed al territorio del comune che ha rilasciato l'abilitazione, a condizione che tali attività siano svolte direttamente da soggetto abilitato e siano effettuate esclusivamente nell'ambito del territorio del comune che ha rilasciato l'abilitazione ».

ART. 6.

*(Albo nazionale).*

1. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) da un esperto designato dal Comitato nazionale dell'Albo su proposta delle associazioni nazionali delle categorie economiche interessate ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, il seguente:

« *3-bis*. In caso di grave inadempimento dell'obbligo di conclusione dell'istruttoria

delle domande di iscrizione nei termini stabiliti, il Ministro dell'ambiente, su segnalazione del Comitato nazionale dell'Albo, dichiara, con proprio decreto, la decadenza dei componenti della Sezione regionale e provvede alla nomina di uno o più commissari straordinari ».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4, i Consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto.

*4-ter.* L'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nonché l'iscrizione dei soggetti che intendono effettuare attività di intermediazione e di commercio di rifiuti senza detenzione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato tenendo conto anche della tipologia, della natura, della pericolosità e della quantità dei rifiuti gestiti.

*4-quater.* Per l'esercizio delle attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti con detenzione, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, la garanzia finanziaria di cui al comma *4-ter* deve essere prestata a favore della regione territorialmente competente, nei termini, con le modalità e per gli importi stabiliti dalla regione stessa, sulla base di criteri fissati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche della tipologia, della natura, della pericolosità e della

quantità dei rifiuti gestiti, secondo i seguenti principi:

a) per le attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto la garanzia finanziaria deve essere prestata con riferimento ad ogni singolo intervento di bonifica e all'entità degli interventi di bonifica svolti;

b) per le attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti con detenzione deve essere prestata garanzia finanziaria per ogni singolo impianto utilizzato dall'impresa per lo stoccaggio dei rifiuti oggetto della predetta attività;

c) in caso di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi la garanzia finanziaria deve essere prestata per ogni singolo impianto gestito;

d) in caso di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero la garanzia finanziaria deve essere prestata per ogni singola campagna di attività.

*4-quinquies.* La garanzia finanziaria di cui al comma 4-ter non è dovuta nei casi in cui per l'impianto o gli impianti utilizzati dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione per le medesime tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività di commercio ed intermediazione.

*4-sexies.* Per i siti e le attività registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, ovvero del regolamento (CE) 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, l'importo della garanzia finanziaria che deve essere prestata è ridotto del 40 per cento, fatto salvo l'obbligo di integrare la medesima garanzia finanziaria in caso di sospensione definitiva della predetta registrazione ».

4. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: « delle garanzie finanziarie » sono inserite le seguenti: « che devono essere prestate a favore dello Stato » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il procedimento di iscrizione deve essere

concluso con provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della relativa domanda completa di tutta la documentazione richiesta ».

5. Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « dalle imprese di cui al comma 4 » sono soppresse.

6. Il comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è sostituito dai seguenti:

« 10. Le aziende speciali, le società e i consorzi di cui agli articoli 31 e 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono iscritte all'Albo per le attività svolte nell'interesse del comune o del consorzio di comuni sulla base di comunicazione di inizio attività alla Sezione regionale territorialmente competente dell'Albo con la quale il comune o il consorzio di comuni assume la garanzia per l'attività e dichiara che le predette aziende, società, consorzi e cooperative possiedono i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività svolta nel loro territorio. Tale iscrizione non è sottoposta alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 6 ed è efficace solo per le attività svolte nel territorio del comune o del consorzio di comuni che ha effettuato la comunicazione.

*10-bis.* Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ».

7. Al comma 12 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « dell'Albo è destinato » sono sostituite dalle seguenti: « del Comitato nazionale dell'Albo può essere destinato anche ».

8. Al comma 16 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 » sono sostituite dalle seguenti:

« Le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione con detenzione dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 » e le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

9. Dopo il comma 17 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto il seguente:

« 17-bis. I centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di cui all'articolo 46, autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28, sono registrati in un apposito elenco tenuto presso le Sezioni regionali territorialmente competenti e trasmesso al Comitato nazionale dell'Albo con i relativi aggiornamenti; la registrazione è effettuata dalla Sezione regionale a seguito e sulla base di apposita comunicazione dell'interessato alla quale deve essere allegata copia autentica dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e alla gestione dell'impianto ed ha efficacia per un periodo corrispondente all'efficacia del provvedimento di autorizzazione. Le imprese registrate sono tenute esclusivamente al versamento dei diritti annuali di registrazione e dei diritti di segreteria ».

#### ART. 7.

*(Osservatorio nazionale, osservatori provinciali e borse telematiche dei rifiuti).*

1. Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotare di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo l'Osservatorio stesso, le province istituiscono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, l'Osservatorio provinciale sui rifiuti.

2. Nell'ambito della segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di

cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, può essere utilizzato, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 26, un contingente di personale comandato anche da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici anche economici, nonché da società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico, ovvero proveniente da amministrazioni o enti in base alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle disposizioni vigenti in materia; possono essere altresì utilizzati soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rendono disponibili con apposito collegamento telematico all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per l'espletamento delle funzioni allo stesso Osservatorio attribuite ai sensi del citato articolo 26, i dati e le informazioni in loro possesso in materia di rifiuti e di materiali recuperati dai rifiuti nonché delle relative tecnologie impiegate.

#### ART. 8.

*(Gestione degli imballaggi).*

1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserita la seguente:

«*f-bis*) raccolta differenziata di imballaggi: la raccolta idonea a raggruppare le frazioni omogenee costituite da rifiuti di imballaggi conferiti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 37; ».

2. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è sostituito dai seguenti:

« 2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero:

a) i produttori di imballaggi, gli importatori e gli esportatori di imballaggi pieni e vuoti comunicano annualmente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici i dati relativi alla quantità di imballaggi, riutilizzabili e non riutilizzabili, immessi sul mercato nazionale; per i produttori, gli importatori e gli esportatori che partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 la comunicazione è effettuata dal Consorzio medesimo;

b) il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, i Consorzi di cui all'articolo 40 e i produttori di cui all'articolo 38, comma 5, comunicano annualmente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, per le parti di rispettiva competenza, i dati relativi alla quantità di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggi riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale nonché i soggetti che hanno provveduto al riciclaggio. Tale comunicazione è effettuata per i produttori e gli utilizzatori che partecipano ai consorzi medesimi.

*2-bis.* La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 1999 per i materiali di imballaggio prodotti e per gli imballaggi importati riutilizzati, riciclati e recuperati nell'anno 1998 ».

3. La comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, relativa agli imballaggi prodotti, importati, esportati, riciclati, recuperati e riutilizzati nell'anno 1998, è

effettuata insieme alla comunicazione dei dati relativi all'anno 1999.

4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque » e l'ultimo periodo sono soppressi.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. È fatta salva la facoltà dei produttori di cambiare, in ogni momento, la forma organizzativa adottata, ricorrendo ad una delle altre forme previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, che restano comunque sempre alternative tra loro.

3-ter. Resta comunque salva la facoltà dei soggetti che hanno aderito a uno dei Consorzi di cui all'articolo 40 di ricorrere ad una delle altre forme previste dalle lettere *a)* e *c)* del comma 3 ».

6. Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato » sono soppresse.

7. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: « deve organizzare » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 21, comma 2, ».

8. Al comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « primari sulle superfici pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « conferiti al servizio pubblico ».

9. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « secondari e terziari » sono soppresse.

10. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « dalle Pubbliche Amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ».

11. Alla lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « primari, o comunque » sono soppresse.

12. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) effettua studi a carattere prevalentemente tecnico-economico per individuare e monitorare al livello internazionale la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, con particolare riferimento ai costi per il loro riutilizzo, riciclo e recupero negli altri Paesi dell'Unione europea. I dati degli studi, accompagnati da specifiche relazioni, sono trasmessi, con cadenza almeno annuale, all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 ed all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

13. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Le somme di cui al comma 2, lettera *h*), sono rimosse dal CONAI in nome e per conto dei soggetti che provvedono al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico, dedotta la quota necessaria per il funzionamento del Consorzio medesimo in proporzione alla percentuale di rifiuti di imballaggi riciclati e nel rispetto dei principi di economicità e di trasparenza gestionale ».

14. Al comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « può stipulare » sono sostituite dalla seguente: « stipula ».

15. Al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « 1° gennaio 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2000 » e dopo la parola: « secondari » sono inserite le seguenti: « e terziari ».

#### ART. 9.

(*Beni durevoli*).

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 22

del 1997, le parole: « sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25 » sono soppresse.

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Al fine di garantire il ritiro, la raccolta, il recupero e lo smaltimento, in conformità ai principi stabiliti dal presente decreto, dei beni durevoli di cui al comma 1, è istituito il Consorzio obbligatorio per la gestione dei beni durevoli a fine durata operativa.

3. Il Consorzio di cui al comma 2 ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le quote di partecipazione al Consorzio sono suddivise nei modi seguenti:

a) il 70 per cento ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 4-bis;

b) il 10 per cento a ciascuna delle categorie di soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 4-bis.

4. Il Consorzio di cui al comma 2:

a) assicura il ritiro, a titolo gratuito, dei beni durevoli a fine durata operativa;

b) promuove l'informazione degli utenti allo scopo di incentivare forme corrette di restituzione e di conferimento dei beni durevoli a fine durata operativa;

c) assicura la corretta gestione dei beni durevoli in sede di smontaggio e provvede al recupero e al riciclo degli stessi;

d) provvede al corretto smaltimento delle parti e dei materiali non recuperabili;

e) promuove studi e ricerche per la prevenzione della produzione dei rifiuti da parte dei produttori obbligati a partecipare al Consorzio, con particolare riferimento alla messa a punto di prodotti che soddisfano tale finalità.

4-bis. Al Consorzio di cui al comma 2 partecipano:

a) i produttori e gli importatori dei beni durevoli di cui al comma 1;

b) i rivenditori e i distributori dei beni durevoli;

c) le imprese che provvedono al ritiro, alla raccolta e al trasporto dei beni durevoli a fine durata operativa;

d) le imprese che recuperano e riciclano beni durevoli a fine durata operativa.

4-ter. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio di cui al comma 2 sono costituiti:

a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;

b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile ».

#### ART. 10.

*(Disposizioni relative ai rifiuti domestici).*

1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:

« ART. 44-bis. *(Disposizioni relative ai rifiuti domestici).* — 1. I costi della gestione dei rifiuti domestici, contaminati da sostanze pericolose, sono a carico dei produttori dei beni di consumo che al termine del loro ciclo di utilità danno origine a tali rifiuti.

2. Per garantire una corretta gestione dei rifiuti domestici, contaminati da sostanze pericolose, i produttori di cui al comma 1 stipulano appositi accordi di programma con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con i quali, per ciascuna categoria di rifiuti, sono definiti, in particolare:

a) le modalità di conferimento separato da parte del consumatore finale;

b) le modalità ed i costi della raccolta separata delle frazioni di cui alla lettera a) a carico dei produttori;

c) le modalità di ritiro, da parte dei produttori, dei rifiuti raccolti separatamente dal gestore del servizio pubblico.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i produttori di cui al comma 1 stipulano un apposito accordo di programma per la raccolta separata dei rifiuti di imballaggi che contengono o sono contaminati da sostanze o preparati pericolosi. Le ulteriori frazioni di rifiuti domestici, contaminati da sostanze pericolose, dei quali deve essere garantita una raccolta separata ed i termini entro i quali devono essere stipulati i relativi accordi di programma con l'ANCI, sono individuati e stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In caso di mancata stipula degli accordi di programma entro i termini stabiliti ai sensi del comma 3, ai beni dai quali originano i rifiuti domestici, contaminati da sostanze pericolose, si applica una cauzione non inferiore al 10 per cento del prezzo effettivo di vendita del prodotto che origina il rifiuto ».

#### ART. 11.

*(Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti).*

1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: « Consorzio » è inserita la seguente: « obbligatorio »;

b) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola: « producono, » è inserita la seguente: « raccolgono, »;

c) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

« c) le imprese che producono, importano e forniscono oli e grassi vegetali e animali alimentari da cui residuano oli e grassi vegetali e animali esausti »;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui al comma 5 le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto fra l'attività svolta da ciascun consorzio nell'anno precedente e quella complessivamente addebitabile alla categoria di appartenenza nella proporzione stabilita dallo statuto del Consorzio. Alla determinazione ed all'assegnazione delle quote provvede annualmente il consiglio di amministrazione del Consorzio secondo quanto stabilito dallo statuto »;

e) i commi 6 e 7 sono abrogati;

f) la lettera d) del comma 9 è sostituita dalle seguenti:

« d) da contributi annui a carico di tutti i consorziati da applicare secondo le modalità stabilite dallo statuto del Consorzio;

d-bis) da contributi di riciclaggio da applicare sugli oli e grassi vegetali e animali alimentari prodotti e importati, forniti per impieghi da cui residuano oli e grassi vegetali e animali esausti il cui quantitativo è stimato e determinato entro il 30 settembre di ciascun anno dalla stazione sperimentale oli e grassi secondo importi proposti annualmente dal consiglio di amministrazione del Consorzio e determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato »;

g) al comma 11, dopo le parole: « di cui al comma 2, » sono inserite le seguenti: « il Consorzio deve costituirsi e adottare il proprio statuto e ».

## ART. 12.

*(Conorzio obbligatorio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene).*

1. Il comma 9 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è sostituito dal seguente:

« 9. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio ovvero a consegnarli a soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente per il successivo conferimento al Consorzio. Il predetto obbligo non esclude la facoltà di cedere direttamente i rifiuti anche a soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, previa comunicazione al Consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o al recupero nel suddetto Stato membro ».

2. Ferme restando le norme di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il trattamento fiscale degli avanzi di gestione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si applica anche al consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo, n. 22 del 1987, ed al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

## ART. 13.

*(Conorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi).*

1. Al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o autorizzati ai sensi della normativa vigente per il conferimento al consorzio. L'obbligo di con-

ferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro dell'Unione europea previa comunicazione al consorzio di idonea documentazione attestante la destinazione al riciclo o al recupero nel suddetto Stato membro ».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Qualora le batterie al piombo esauste o i rifiuti piombosi non siano conferiti al consorzio o a soggetto incaricato dal consorzio medesimo, il detentore, entro una settimana dal conferimento o dalla presa in carico dei rifiuti, deve comunicare al consorzio le seguenti informazioni:

a) il quantitativo di batterie al piombo esauste o di rifiuti piombosi conferiti o presi in carico;

b) il quantitativo di acido contenuto nelle batterie al piombo esauste conferite o prese in carico.

6-*ter*. Chiunque non effettui la comunicazione di cui al comma 6-*bis* ovvero effettui la comunicazione in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni ».

#### ART. 14.

*(Partecipazione a consorzi obbligatori).*

1. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. 1. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 5, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi a decorrere dal 1° gennaio 1999. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza indicata al primo periodo.

*6-bis.* 2. Le imprese di cui all'articolo 47, comma 5, che sono tenute a versare il contributo di riciclaggio ivi previsto, in caso di omesso versamento di tale contributo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 mila a lire 12 mila per ogni tonnellata di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno ».

#### ART. 15.

##### *(Oli usati).*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: « Olio usato: » sono inserite le seguenti: « rifiuto pericoloso costituito da »;

*b)* la lettera *f)* è sostituita dalle seguenti:

« *f)* Raccolta: l'operazione di prelievo e di raggruppamento di oli usati per il loro trasporto dai detentori alle imprese di eliminazione di tali rifiuti.

*f-bis)* Stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva previste dagli allegati B e C annessi al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

*f-ter)* Oli usati contenenti o contaminati da PCB: oli usati che contengono o sono contaminati dalle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e loro miscele ».

2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituito dal seguente:

« 3. Per quanto non disposto dal presente decreto agli oli usati si applicano le norme sulla gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, anche ai fini della classificazione doganale ».

3. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è soppresso.

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni »;

b) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: « tramite combustione » sono inserite le seguenti: « autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e »;

c) alla lettera c) del comma 3, le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'eliminazione dell'olio usato contenente o contaminato da PCB in misura eccedente le 25 parti per milione è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 ».

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: « per la raccolta » sono sostituite dalle seguenti: « per lo stoccaggio ».

6. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « Le autorizzazioni alla costruzione degli impianti ed all'esercizio delle attività di stoccaggio o di eliminazione degli oli usati sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni »;

b) al comma 2, le parole: « policlorodifenili e policlorotriphenili e loro miscele » sono sostituite dalla seguente: « PCB » e le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 »;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

7. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituita dalla seguente:

« b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, non miscelare gli oli usati che contengano o siano contaminati da PCB fino a 25 parti per milione con olio usato che contenga o sia contaminato da PCB in misura eccedente le 25 parti per milione; ».

8. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è abrogato.

9. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: « e PCT » ed il secondo periodo sono soppressi.

10. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: « policlorodifenili o policlorotriphenili » sono sostituite dalla seguente: « PCB ».

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta

o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di iscrizione o di autorizzazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 17 del presente articolo. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettuano la gestione dei rifiuti e le regioni devono pronunciarsi sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi tre mesi. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di tre mesi possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 17 del presente articolo, salva la responsabilità dell'autorità competente.

12. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica rilasciate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino al termine di dodici mesi dalla predetta data e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.

13. Il comma 2-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è abrogato.

14. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle attività di gestione degli oli usati disciplinati dal presente decreto restano applicabili le disposizioni penali stabilite dal decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, in materia di abbandono, deposito incontrollato e scarico di rifiuti, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di violazione dell'obbligo di bonifica dei siti inquinati, di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, nonché di traffico illecito »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) al comma 6, le parole: « commi 3, 4 e » sono sostituite dalla seguente: « comma ».

15. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo l'obbligo di inventario di cui all'articolo 3 per gli oli usati che contengono PCB in misura eccedente le 50 parti per milione ».

16. Le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche relative ai PCB contenuti negli oli usati sono quelle stabilite ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209.

17. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dal presente articolo, all'aggiornamento delle disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

#### ART. 16.

##### *(Combustibile da rifiuto).*

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) il combustibile derivato da rifiuti ».

2. Il comma 7 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è sostituito dal seguente:

« 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati ».

3. Il comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è abrogato.

Art. 17.

*(Tariffa per la gestione  
dei rifiuti solidi urbani).*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti attraverso la tariffa di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti termini:

a) dal 1° gennaio 2002, per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento;

b) dal 1° gennaio 2004, per tutti gli altri comuni »;

b) al comma 3, le parole: « , o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, » sono sostituite dalle seguenti: « o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni, »;

c) al comma 9, dopo le parole: « La tariffa è applicata » sono inserite le seguenti: « dai comuni o »;

d) al comma 10, dopo le parole: « degli utilizzatori » sono inserite le seguenti: « nei limiti dell'accordo di cui all'articolo 41, comma 3 »;

e) al comma 13, dopo le parole: « è riscossa » sono inserite le seguenti: « dal

comune o, sulla base della convenzione e del relativo disciplinare, »;

f) il comma 17 è sostituito dai seguenti:

« 17. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di incentivazione e compensazione per il passaggio dalla tassa alla tariffa per i servizi di igiene urbana. Per i comuni che passano dalla tassa alla tariffa decade l'addizionale comunale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, ed alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, e successive modificazioni, ed è soppresso il tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il predetto fondo è alimentato dalle seguenti maggiorazioni dell'imposta in discarica: di lire 8 per chilogrammo di rifiuti urbani ed assimilati; di lire 7 per chilogrammo di rifiuti speciali conferiti e di lire 1 per chilogrammo di rifiuti conferiti dai settori minerari, estrattivi, edilizio, lapideo e metallurgico. A decorrere dal 1° gennaio 2002 tali maggiorazioni potranno essere aumentate annualmente, fino all'anno 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alla quantità dei comuni e dei relativi rifiuti urbani ed assimilati, speciali e conferiti dai settori minerari, estrattivi, edilizio, lapideo e metallurgico, che annualmente passeranno dalla tassa alla tariffa, entro un tetto massimo finale di lire 40 per chilogrammo di rifiuti urbani ed assimilati, di lire 35 per chilogrammo di rifiuti speciali, e di lire 5 per chilogrammo di rifiuti inerti da costruzioni e demolizione. Ai fini di cui al presente comma, si applica il criterio della compensazione per i comuni e le province delle riduzioni di gettito conseguenti alla perdita dell'addizionale comunale, di cui al citato regio

decreto-legge n. 2145 del 1937, convertito dalla legge n. 614 del 1938, ed alla citata legge n. 1346 del 1961, e successive modificazioni, e alla soppressione del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché di incentivazione del passaggio dalla tassa alla tariffa.

*17-bis.* Il fondo di cui al comma 17 è assegnato per un quarto alle province e per tre quarti ai comuni. La ripartizione avviene, nei limiti delle quote di pertinenza del fondo, in relazione al numero degli abitanti residenti nelle province e nei comuni medesimi al 31 dicembre 2000, per l'anno 2001, e al 31 dicembre per gli anni antecedenti al passaggio dalla tassa alla tariffa. Per le province, per abitanti si intendono quelli residenti nei comuni della provincia che passano dalla tassa alla tariffa. A tale fine i comuni che hanno già adottato e quelli che intendono adottare la tariffa per l'anno successivo, devono comunicarlo contestualmente all'invio del piano finanziario ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la delibera di adozione della tariffa deve avvenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed entro un mese deve essere inviata ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la riscossione e per il riparto delle risorse ».

2. L'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, è adottato il modello che il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ovvero i singoli comuni, compilano ai fini della presentazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ovvero i singoli comuni, che presentano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono esonerati dalla presentazione, per il medesimo anno di riferimento, del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

#### ART. 18.

##### *(Incentivazione dell'uso della fertilizzazione organica).*

1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: «con particolare riferimento» sono inserite le seguenti: «all'utilizzo di *compost* da rifiuti e».

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: «materia prima dai rifiuti» sono inserite le seguenti: «e l'utilizzo di *compost* da rifiuti».

3. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: «Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «al fine di promuovere l'utilizzo di *compost* da rifiuti come fertilizzante e».

4. Al fine di promuovere l'adozione di pratiche di gestione di impiego di materiali organici nell'attività agricola per tutelare la qualità dei suoli e prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche

agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per l'impiego di ammendanti organici naturali nel settore agricolo.

5. Il decreto di cui al comma 4 disciplina, in particolare:

*a)* la concessione in favore dei conduttori di fondi agricoli di contributi economici, commisurati alle unità di superficie soggette all'applicazione di ammendanti organici e di entità crescente in relazione alla rilevanza dei processi di desertificazione in atto nelle singole zone climatiche e pedologiche;

*b)* la previsione di misure di sostegno alla meccanizzazione agricola finalizzate all'acquisto di mezzi idonei alla produzione, all'utilizzo e alla distribuzione degli ammendanti organici.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, che affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le risorse assegnate al fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificata dal comma 2 del presente articolo, con proprie risorse, iscritte nei rispettivi bilanci.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

## ART. 19.

(Sanzioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « o sotterranee » sono inserite le seguenti: « o nelle fognature » e le parole: « da lire duecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « da lire quattrocentomila »;

b) al secondo periodo, le parole: « da lire cinquantamila a lire trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « da lire duecentomila a lire seicentomila ».

2. Al comma 6-*bis* dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 48, comma 9, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto, di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa sanzione si applica ai Consorzi obbligatori di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e agli articoli 47 e 48 del presente decreto, o loro incaricati, che non adempiono all'obbligo di raccolta ai sensi dell'articolo 10, comma 2-*bis*, del presente decreto ».

3. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole da: « Chiunque effettua » a: « del medesimo Regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque effettua spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° feb-

braio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II annesso al citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del regolamento stesso,».

4. All'articolo 57 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *6-quater.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, se le leggi vigenti alla data di commissione dell'illecito amministrativo e le leggi posteriori sono diverse, si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al responsabile, salvo che la relativa sanzione amministrativa sia stata pagata o sia stata determinata in modo definitivo ».

#### ART. 20.

*(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997).*

1. Alla lettera *g)* del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi » sono soppresse.

2. Dopo il comma *1-bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« *1-ter.* Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, recante disposizioni sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti ».

3. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle fognature ».

4. Dopo la lettera *p-bis*) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunta la seguente:

« *p-ter*) l'emanazione di norme tecniche e regolamentari per disciplinare l'obbligo dell'utilizzo sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi di strumenti per il controllo telematico e satellitare della movimentazione dei rifiuti stessi ».

5. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *6-bis*. Al personale dipendente delle province, addetto alle attività di controllo, cui sono conferite le funzioni di agente di polizia giudiziaria, è riconosciuta la qualifica ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Lo stesso personale può redigere i verbali di contestazioni delle violazioni e degli illeciti amministrativi anche al di fuori dell'orario di servizio ».

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserito il seguente:

« *1-bis*. I comuni organizzano i servizi di raccolta selettiva al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti e facilitare le successive operazioni di smaltimento ».

7. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è inserita la seguente:

« *c-bis*) le modalità di organizzazione dei servizi di raccolta selettiva ».

8. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: « rifiuti primari di imballaggio » sono inserite le seguenti: « , anche congiuntamente, ».

9. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo le parole: « In ogni ambito territoriale ottimale » sono inserite le seguenti: « o in ogni area sovracomunale in cui è prevista dalla programmazione regionale la gestione unitaria dei rifiuti urbani ».

10. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la parola: « anche » è soppressa.

11. Al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « L'approvazione stessa costituisce » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora l'opera sia dichiarata di pubblica utilità, l'approvazione stessa costituisce ».

12. Al primo periodo del comma 7 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le parole: « , ad esclusione della sola riduzione volumetrica, » sono soppresse.

13. Il comma 10 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è abrogato.

14. All'articolo 58 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *7-quinquies*. Per la distruzione e lo smaltimento dei corpi di reato, l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale, ed incarica la polizia del regolare svolgimento delle relative operazioni in deroga alle disposizioni del presente decreto, salvo il rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di smaltimento. La distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate dall'autorità giudiziaria è disciplinata dall'articolo 87 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

#### ART. 21.

##### *(Norme finali).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripubblicazione, in apposito supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 95, e 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, coordinati con le modificazioni apportate dalla presente legge.





Lire 1500 = € 0,77



\*14PDL0014230\*